

TI_GERICHTE 16.2014.32 vom 23. Februar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-02-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2014.32

FR: TI_GERICHTE 16.2014.32 du 23 février 2015

IT: TI_GERICHTE 16.2014.32 del 23 febbraio 2015

Regeste

Contratto di telefonia, TV, internet - reclamo irricevibile per carente motivazione

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2^a edizione , n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 13 giugno 2014 sicché il reclamo, introdotto il 2 luglio 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.

E. 2

La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté , Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).

E. 3

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1411).

E. 4

Il Giudice di pace ha accolto l'istanza, accertando che “la pretesa di parte istante si fonda sul mancato pagamento delle quote arretrate a seguito dell'utilizzo del numero di chiamata _____ di cui la parte convenuta era titolare, come risulta dalle relative fatture prodotte in causa e debitamente cedute da _____ AG all'istante; che la documentazione prodotta attesta il ben fondato della richiesta di parte attrice e prova l'esistenza del credito nei confronti della parte convenuta; che la parte convenuta è rimasta silente anche ai richiami di pagamento; che le spese di incasso sono debitamente dimostrate; che gli interessi sono debitamente richiesti”.

E. 5

Nel reclamo RE 1 racconta la propria versione dei fatti esponendo le ragioni per le quali non ha pagato l'importo richiestogli. Se non che, a prescindere dal fatto che formulate per la prima volta in questa sede le sue obiezioni sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC; cfr. sopra consid. 2), egli non esprime una sola critica nei confronti della decisione del Giudice di pace, in particolare non pretende che i fatti da lui accertati siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né che sulla base di tali accertamenti il primo giudice abbia applicato in modo errato il diritto. Di conseguenza, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata (Trezzini, op. cit., pag. 1367 e 1411; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art. 321). In siffatte circostanze, il reclamo, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela irricevibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG.

E. 6

Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Notificazione a: –; –
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano est. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La
vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.